

**DELIBERAZIONE 31 LUGLIO 2014
380/2014/S/IDR**

**AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E
PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI DELLA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 31 luglio 2014

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d) (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06);
- il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 1 agosto 1996, recante "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato" (di seguito: decreto ministeriale 1 agosto 1996);
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 settembre 2009;
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 e, in particolare, l'art. 10, commi 14 e 15 (di seguito: decreto-legge 70/11);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214” (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012);

- la sentenza della Corte Costituzionale 10 ottobre, 2008, n. 335 (di seguito: sentenza Corte Costituzionale n. 335 del 2008);
- il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato”, come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” nonché il suo Allegato A recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/idr, recante “Approvazione delle linee guida per la verifica dell’aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d’ambito e modifiche alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 585/2012/R/idr” e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 73/2013/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/idr (di seguito: deliberazione 271/2013/R/idr);
- l’Allegato 3 alla determinazione del Responsabile dell’Ufficio Speciale tariffe e qualità dei servizi idrici dell’Autorità 10 ottobre 2012, n. 2/2012 recante “Modifiche ed integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, n. 1/2012 in materia di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: determinazione 2/2012 TQI);
- la deliberazione dell’Autorità 6 febbraio 2014, 29/2014/E/idr;
- l’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A (di seguito: deliberazione 124/2014/A).

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione 585/2012/R/idr ha introdotto il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per determinare le tariffe per gli anni 2012 e 2013 attraverso il calcolo del moltiplicatore *teta 9* da applicare alle tariffe previgenti, attribuendo all’Ente d’Ambito il compito di formulare all’Autorità la proposta dell’aggiornamento tariffario;
- l’art. 1, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/idr definisce, tra gli altri:

- il Rimborso dei mutui dei proprietari (*MTp*) come il valore a moneta corrente delle rate dei mutui al cui rimborso ciascun Ente locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica, diverso dal gestore del servizio idrico integrato (di seguito: SII), ha diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture, nei limiti di quanto giudicato ammissibile dall'Ente competente *in data antecedente* all'emanazione della deliberazione 585/2012/R/idr;
- gli Altri corrispettivi ai proprietari (*ACp*) come il valore a moneta corrente dei corrispettivi annuali, ad esclusione del rimborso della rata dei mutui, a cui ciascun Ente locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica, diverso dal gestore del SII, ha diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture;
- l'art. 7, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/idr stabilisce che le immobilizzazioni del gestore i cui valori sono considerati ai fini del MTT sono quelle in esercizio, afferenti al SII e ad altre attività idriche o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione, ancorché non radiate e/o dismesse, per le quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto alla medesima data il valore lordo delle stesse;
- l'art. 8, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/idr esclude le rivalutazioni economiche e monetarie dalla valorizzazione delle immobilizzazioni;
- con deliberazione 347/2012/R/idr l'Autorità ha disposto la raccolta, presso i gestori, dei dati necessari alla definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013;
- la deliberazione prevede la trasmissione in formato elettronico della modulistica, approvata con la determinazione 2/2012 TQI, composta da quattro file – fileGestore, fileATO, fileGrossista, fileProprietario – e corredata dalle fonti contabili obbligatorie a certificazione degli elementi di costo e di investimento trasmessi;
- la citata determinazione 2/2012 TQI, in particolare, prevede:
 - al punto 3.4.2 (ModCo del FileAto) che, il gestore riporti nella voce “Uso infrastrutture di terzi” i valori dei corrispettivi (canoni, rimborso rata mutui, ecc.) pagati ai proprietari per l'uso delle loro *infrastrutture* attinenti ai servizi idrici;
 - al punto 3.4.4 (ModStratificazione del FileAto) che, con riferimento all'ATO corrente, devono essere riportate le stratificazioni temporali degli incrementi patrimoniali (*IP*), dei fondi ammortamento (*FA_{IP}*) e dei contributi a fondo perduto (*CFP*), attinenti al complesso delle attività di cui alla “Tabella 7 – Servizi svolti”, limitatamente alle immobilizzazioni ivi indicate in esercizio, effettivamente utilizzate ed iscritte nel bilancio del gestore; in particolare è prescritto che: a) per ciascuna categoria di cespiti e per ciascun anno *t*, occorra indicare il valore lordo di prima iscrizione degli incrementi patrimoniali. L'incremento patrimoniale relativo ad un cespite entrato in esercizio in un determinato anno *t* va dichiarato unicamente in corrispondenza dell'anno *t* e non va ripetuto negli anni successivi; b) per ciascuna categoria di cespiti e per ciascun anno *t*, occorra indicare, in corrispondenza dell'incremento patrimoniale associato, il valore del fondo ammortamento (*FA_{IP}*) risultante al 31 dicembre 2011; c) se il gestore avesse

iscritto a bilancio un fondo di ammortamento calcolato sull'immobilizzazione al netto dei contributi a fondo perduto, il valore di FA_{IP} andrà ricalcolato sul valore lordo dell' IP (comprensivo, quindi, dei contributi a fondo perduto);

- con deliberazione 29/2014/E/idr, l'Autorità ha approvato tre verifiche ispettive nei confronti di tre gestori del servizio idrico integrato, aventi a oggetto le tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2012 e 2013 e la restituzione della remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio 2011 - 31 dicembre 2011;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 15, 16, 17 e 18 aprile 2014, la verifica ispettiva presso l'impresa G.O.R.I. S.p.A. – Gestione Ottimale Risorse Idriche (di seguito: Gori o Società), gestore dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) n. 3 “Sarnese Vesuviano” della Regione Campania;
- con nota 7 maggio 2014 (prot. Autorità 18716) la società ha inviato la documentazione relativa agli incrementi patrimoniali riportati nella categoria 2 (anno 2006);
- in seguito alla citata verifica ispettiva e dall'analisi della documentazione acquisita è emerso che Gori potrebbe aver commesso alcune violazioni delle disposizioni citate, consistenti nel difetto di veridicità dei dati e di raccordo tra i valori desumibili dalla documentazione contabile e i valori riportati nella modulistica trasmessa, nonché nell'erroneità delle informazioni trasmesse e nell'inosservanza delle procedure di compilazione prescritte; e, in particolare:
 - in violazione dell'art. 1, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/idr Gori avrebbe indicato quale MTp 2013 un importo (€ 7.153.437) che non corrisponderebbe al valore della rata di mutuo approvata (€ 3.090.680) dall'Ente d'Ambito con riferimento ad una data antecedente all'entrata in vigore della medesima deliberazione 585/2012/R/idr (punto 3.6 della *check list* e documenti 3.6.e – 3.6.f allegati);
 - in violazione dell'art. 1, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/idr e del punto 3.4.2 della determinazione 2/2012 TQI, con riferimento al foglio ModCo del FileATO Gori avrebbe inserito tra gli oneri pagati ai proprietari per l'uso delle loro infrastrutture le somme destinate al rimborso delle rate del mutuo contratto dall'Ente d'Ambito per garantire la *capitalizzazione* della medesima Società (punto 3.6 della *check list* e documenti 3.6.a – 3.6.c allegati);
 - in violazione dell'art. 7, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/idr e del punto 3.4.4 della determinazione 2/2012 TQI, con riferimento al foglio ModStratificazione del FileATO, Gori avrebbe indicato, con riferimento agli incrementi patrimoniali della categoria 2 della “Tabella 6 – Categorie cespiti” (anni 1998, 2006 e 2011), un FA_{IP} pari a zero per beni strumentali al SII per i quali sussisteva l'obbligo di ammortamento (punto 3.1 della *check list* e nota 7 maggio 2014 prot. Autorità 18716);
 - in violazione dell'art. 8, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/idr e del punto 3.4.4 della determinazione 2/2012 TQI, Gori avrebbe valorizzato le immobilizzazioni acquisite da Acquedotto Vesuviano S.p.A. – con riferimento a varie categorie di cespiti di cui alla “Tabella 6 –

Categorie cespiti”, comprensive delle rivalutazioni economiche e monetarie (anni 1975, 1977, 1983, 1986, 1987 e 1991) (punto 3.1 della *check list* e documenti 3.1.a–3.1.f allegati).

- le condotte relative alle contestazioni citate rivelerebbero una generalizzata negligenza nella compilazione dei dati richiesti ed una loro incongruenza con i libri contabili.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008 ha, tra l’altro, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 155, comma 1, primo periodo del d.lgs. 152/06, nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti *“anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”*;
- l’art. 8-*sexies*, comma 2, decreto-legge 208/08, in attuazione della citata sentenza della Corte costituzionale 335/08, ha previsto che *“i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all’esercizio del servizio di depurazione”*;
- l’art. 9, comma 1, della deliberazione 585/2012/R/idr prevede che *“ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, è fatto divieto ai gestori del servizio idrico integrato di applicare corrispettivi inerenti il servizio di depurazione agli utenti non asserviti ad un impianto di trattamento delle acque reflue, fatte salve le previsioni del d.m. 30 settembre 2009 e le ulteriori determinazioni conseguenti alla definizione dei costi ambientali da parte degli organismi competenti”*;
- dall’analisi della documentazione acquisita è emerso che Gori, in violazione dell’articolo 9, comma 1, della deliberazione 585/2012/R/idr potrebbe aver applicato parte dei corrispettivi inerenti al servizio di depurazione ad utenti non asserviti al relativo impianto; in particolare la Società applicherebbe a tutti gli utenti, compresi i soggetti non serviti da impianti di depurazione attivi:
 - l’intero ammontare della voce “quota fissa” comprensiva pertanto, oltre che della componente relativa al servizio acquedotto e fognatura, anche della componente di costo, non variabile con il consumo, del servizio di depurazione (nota 18 luglio 2014, prot. Autorità 20121);
 - con riferimento alla “quota variabile”, parte delle aliquote riconducibili al servizio di depurazione (componenti “ammortamenti” e “remunerazione capitale investito”: punto 1.5 della *check list* e delibera dell’Ente d’Ambito n. 9 del 10 luglio 2009 ed allegati);
- dagli elementi sin qui acquisiti non risulterebbero cessate le condotte relative al mancato rispetto del divieto di applicazione della tariffa di depurazione agli utenti non asserviti al relativo impianto, con conseguente perdurante lesione dei diritti degli utenti finali al pagamento dei corrispettivi relativi ai soli servizi effettivamente fruiti.

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento nei confronti di Gori per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettere c) e d) legge 481/95

DELIBERA

1. di avviare un procedimento nei confronti di G.O.R.I. S.p.A. – Gestione Ottimale Risorse Idriche per accertare la violazione delle disposizioni in materia di servizio idrico integrato di cui in motivazione per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere c) e d) legge 481/95;
2. di nominare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. g) e dell'art. 13, comma 3, lett. b), dell'Allegato A, del punto 2.4 dell'Allegato B e del punto 6 della deliberazione 124/2014/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
4. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 3, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
5. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni ed Impegni;
6. di avvisare che il destinatario della presente deliberazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa, può presentare, al Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 16 della deliberazione 243/2012/E/com, impegni utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
7. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: sanzioni-impegni.aeegi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
8. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a G.O.R.I. S.p.A. – Gestione Ottimale Risorse Idriche, Via Trentola, n. 211, 80056 Ercolano (Na), PROTOCOLLO@CERT.GORIANACQUA.COM e di pubblicarlo sui sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

31 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni